



CITTÀ DI RIVOLI

*Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
PIVA 00529840019*

REGOLAMENTO FIERA DI PRIMAVERA

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 24/0/1997)

ART 1

ISTITUZIONE FIERA

E' istituita in Rivoli una fiera periodica denominata "Fiera di Primavera" da tenersi annualmente la seconda domenica di aprile con spostamento alla domenica successiva qualora nella domenica indicata ricade la S. Pasqua.

ART. 2

SOGGETTI PARTECIPANTI

Possono partecipare alla Fiera:

- a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 della legge 112/91;
- b) imprese artigiane o loro consorzi ai. sensi della legge 8.8.95 n. 443, con le modalità di cui all'art. 20 del D.M. 248/93;
- c) cooperative agricole, coltivatori diretti e produttori agricoli con le modalità di cui all'art. 7 comma 6 della legge 112/91 purché operanti nei settori merceologici sotto elencati:
 - fiori, piante da appartamento, articoli per fioristi;
 - concimi, mangimi, cereali, foraggi, sementi;
 - animali vivi d'affezione, mangimi ed attrezzatura inerente;
 - prodotti ed articoli per ceramisti;
 - prodotti artistici dell'artigianato;
 - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura;
 - articoli per enologia;
 - bestiame vivo ;
 - articoli per giardinaggio;
 - prodotti alimentari tipici della produzione agricola piemontese;
 - libri e riviste agricole e materiale di divulgazione agricola.

Sono altresì ammessi i soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 legge 112/91, tabelle I, VI e VII purché con somministrazione, in misura non superiore a 3 unità.

ART. 3

AMBITO TERRITORIALE

L'Amministrazione comunale determina con ordinanza del Sindaco per ciascuna edizione l'ambito territoriale di svolgimento della fiera di Primavera, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti di cui ali 20 del D.L.vo 30.4.92, n. 265, nonché le dimensioni dei posteggi.

L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, antecedenti lo svolgimento della Fiera.

ARTICOLO 4 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande degli operatori tendenti a partecipare alla Fiera dovranno essere redatte in carta legale, indirizzate al Comune di Rivoli; esse dovranno essere consegnate o spedite con plico raccomandato A.R. all'ufficio Protocollo del Comune di Rivoli.

Le domande dovranno essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande inviate a mezzo raccomandata A.R. si fa riferimento alla data di spedizione.

Nella domanda, oltre alle normali indicazioni (nome, cognome residenza, ecc.) occorre specificare il tipo di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e, in particolare, se della tipologia di cui all'art. 2, comma 4 della legge 28.3.1991 n. 112 (tipo "C") e se la stessa è stata ottenuta in conversione di quella precedente prevista dalla legge 19.5.1976 n. 398 dovranno altresì essere indicati il numero e la data di iscrizione al registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

ART. 5 MODALITA' ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Per le modalità di assegnazione dei posteggi si applica l'art. 6 del D.M. 248/1993, esecutivo della legge 112/1991, come modificato con decreto 15 maggio 1996, n. 350.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio del mercato.

ART. 6 ORARIO

L'orario dell'attività di vendita della Fiera è il seguente dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

ART. 7 DIVIETI

E' vietato in fiera:

- occupare spazi non regolarmente concessi;
- ingombrare il passaggio e ostacolare comunque la circolazione del pubblico;
- macellare animali di qualsiasi specie;
- effettuare ogni azione che possa turbare l'ordine della manifestazione.

ART. 8
PULIZIA AREA OCCUPATA

Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata.
Tutti i rifiuti dovranno essere immessi in sacchetti di plastica a perdere, a cura di ogni singolo espositore. Tali sacchetti dovranno essere lasciati chiusi vicino all'area assegnata che dovrà risultare pulita e sgombra alla fine della Fiera.
La pulizia del suolo dovrà comunque essere mantenuta per tutto lo svolgimento della manifestazione.

ART. 9
RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per furti, incendi o altre calamità che si verificassero nel corso della manifestazione.

ART. 10
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione del suolo pubblico è determinata dall'apposito Regolamento di occupazione deliberato dall'Amministrazione Comunale con atto n. 57 del 26.5.1994.

ART. 11
SANZIONI

Per violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 1.000.000.
Per la riscossione si applicano le procedure di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.